

# dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE

Atto del Governo n. 368



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 320



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 423

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 5 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 5 .....	- 5 -
MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO .....	- 5 -
ARTICOLO 6 .....	- 15 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 15 -



## Informazioni sul provvedimento

---

<b>Atto n.</b>	368
<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo
<b>Titolo:</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE.

Come risulta dalla relazione tecnica, il regolamento (UE) 2023/988 (*General Product Safety Regulation*) introduce un *corpus* di norme per la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di integrare e rafforzare la vigente disciplina dell'Unione europea in tema di obblighi generali di sicurezza dei prodotti soprattutto in relazione ai beni in vendita *online*, tramite norme trasversali applicabili sia ai prodotti non contemplati dalla normativa di armonizzazione sia ai prodotti armonizzati in assenza di norme specifiche sugli aspetti e i rischi non contemplati.

Il presente decreto legislativo è, quindi, volto ad adeguare la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, nonché ad abrogare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 di attuazione della direttiva 87/357/CEE sulle imitazioni alimentari.

Tali modifiche si inseriscono nel panorama già delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti<sup>1</sup>, attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157 e richiamato nel presente provvedimento per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, dell'Ufficio unico di collegamento, delle autorità di controllo e delle procedure relative allo svolgimento dei controlli sui prodotti.

---

<sup>1</sup> Tale regolamento ha rafforzato il controllo sui prodotti immessi nell'UE provenienti da paesi terzi e distribuiti sia tramite negozi fisici che *online*, con l'obiettivo di assicurare la loro conformità alle norme comunitarie. La revisione della normativa operata dal Regolamento (UE) 2023/988 è risultata quindi necessaria alla luce delle evoluzioni delle nuove tecnologie e delle vendite *online*, in modo da garantire un sistema di controllo efficace e adeguare i meccanismi di segnalazione e richiamo dei prodotti non conformi.

Il provvedimento è redatto in conformità alla delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), per la quale sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234.

In particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 24, si tratta dei seguenti criteri e principi:

- apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo), ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato [lettera a)];
- garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti [lettera b)];
- aggiornare il sistema sanzionatorio e integrare le nuove fattispecie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988<sup>2</sup> [lettera c)];
- individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti *online* o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura [lettera d)];
- prevedere una disciplina transitoria per i prodotti immessi nel mercato prima del 13 dicembre 2024 [lettera e)];
- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato [lettera f)].

In proposito, si rammenta che il comma 3 del medesimo articolo 24 contiene una clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio della delega in argomento, la quale dispone che le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo, che è composto di 7 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

---

<sup>2</sup> Attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e dei soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI da 1 a 5

#### Modifiche al codice del consumo

**Le norme** apportano modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) in adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988 (da qui in avanti, regolamento). In particolare, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del citato decreto legislativo (articolo 1), ad abrogare la precedente definizione di “produttore” (ora contenuta nel medesimo regolamento), a prevedere che i prodotti contengano ulteriori informazioni riguardanti il fabbricante, nonché a modificare il riferimento che rinvia alla disciplina sanzionatoria (articolo 2), le novelle intervengono sulla parte IV, titolo I, concernente disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (articolo 3, comma 1), come segue:

- nell’ambito della definizione di finalità e campo di applicazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti, viene operato un rinvio al regolamento per determinare l’applicabilità delle sue disposizioni [lettera *a*), che sostituisce l’articolo 102];
- oltre ad essere inserito il rinvio all’articolo 3 del regolamento per le definizioni ivi contenute, vengono introdotte le definizioni di “autorità di vigilanza del mercato”, “autorità di controllo” e “ufficio di collegamento” [lettera *b*), che sostituisce l’articolo 103];
- sono definiti gli obblighi degli operatori economici<sup>3</sup>, nonché la possibilità per gli stessi di richiedere informazioni sull’attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti al punto di contatto per i prodotti, individuato nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* [lettera *c*), che sostituisce l’articolo 104];
- viene abrogato l’articolo 105, concernente la disciplina della valutazione di sicurezza dei prodotti, risultando la medesima assorbita all’interno del regolamento [lettera *d*)];
- è designato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* come ufficio unico di collegamento e sono definiti i criteri per l’individuazione dell’autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli relativi alla sicurezza dei prodotti<sup>4</sup>. In tale quadro,

---

<sup>3</sup> Gli operatori economici, tra l’altro, sono tenuti ad assicurarsi che il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza, che su di esso sia apposta qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza e che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana. Inoltre, gli operatori sono tenuti al rispetto degli obblighi ad essi prescritti dal regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’articolo 106, comma, come novellato dalle norme in esame, l’autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli è individuata tra le autorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 157 del 2022, sulla base dei seguenti criteri:

- destinazione d’uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
- caratteristiche intrinseche del prodotto;
- analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.

- è previsto che i criteri per il coordinamento di tali controlli siano stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal citato Ministero, al quale partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Le norme specificano che per la partecipazione al predetto tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, è previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunichi gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipi, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate [lettera e), che sostituisce l'articolo 106];
- è stabilito che le autorità di vigilanza del mercato assicurino il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza effettuando i controlli previsti dal regolamento tramite i propri uffici territoriali e con la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. È, altresì, previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza abbiano accesso al sistema di allarme rapido “*Safety Gate*”. Sempre in materia di sicurezza dei prodotti, oltre a prevedere la garanzia da parte delle autorità di vigilanza della possibilità per i consumatori di sporgere reclami<sup>5</sup>, le norme definiscono, poi, specifici adempimenti, quali la trasmissione annuale dei dati relativi a controlli effettuati in attuazione del Codice all'ufficio unico di collegamento, l'incoraggiamento, da parte delle amministrazioni, dell'adeguamento volontario degli operatori economici agli obblighi imposti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tramite l'elaborazione di codici di condotta e accordi di categoria, la cooperazione delle autorità di vigilanza con il coordinatore dei servizi digitali per i controlli sulla sicurezza dei prodotti. È, inoltre, precisato che gli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti che investano l'ambito di attività del Ministero dell'interno<sup>6</sup> e del Ministero della salute<sup>7</sup> siano assolti nell'ambito delle dotazioni organiche e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato [lettera f), che sostituisce l'articolo 107];

---

<sup>5</sup> I reclami attengono alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti.

<sup>6</sup> La novella stabilisce, in particolare, che per armonizzare l'attività di controllo derivante dalla disciplina sulla sicurezza dei prodotti con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio.

<sup>7</sup> È previsto, in particolare, che il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti, operi anche attraverso i propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

- viene aggiornata la terminologia delle disposizioni procedurali di cui all’articolo 108 e abrogata la disciplina della procedura istruttoria contenuta nel comma 3-*bis* del medesimo articolo<sup>8</sup> [lettera *g*], che reca modifiche all’articolo 108];
- viene abrogato l’articolo 109, concernente la sorveglianza del mercato, il cui disposto risulta incompatibile con il regolamento [lettera *h*]);
- sono stabiliti specifici adempimenti in capo alle autorità di vigilanza del mercato, quali l’obbligo di notifica delle misure correttive intraprese per i prodotti a rischio grave, tramite il “*Safety Gate*”<sup>9</sup>, la verifica delle decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri, garantendo l’adozione, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, di idonei provvedimenti, l’attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell’Unione europea, informando la Commissione europea delle misure intraprese. Inoltre, sono stabiliti specifici adempimenti anche in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di punto di contatto, quali la verifica della completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, la verifica dei compiti delle predette autorità di vigilanza. Viene altresì previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* procede alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento adottato dalle autorità di vigilanza contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri. In tale quadro, è precisato che le predette attività in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [lettera *i*], che sostituisce l’articolo 110];
- sono individuati gli ulteriori portali “*Safety Business Gateway*” e “*Consumer Safety Gateway*”, per le segnalazioni di rischi concernenti prodotti immessi sul mercato disponibili, rispettivamente, per gli operatori economici e per i consumatori. In tale quadro, sono previste, per le autorità di vigilanza, specifiche attività in relazione alle predette segnalazioni<sup>10</sup>, da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [lettera *l*], che inserisce il nuovo articolo 110-*bis*];

---

<sup>8</sup> Il vigente comma 3-*bis* dell’articolo 108 prevede che la procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti in materia di controlli della sicurezza dei prodotti, emanati ai sensi dell’articolo 107, sia stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione

<sup>9</sup> Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

<sup>10</sup> Ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 110-*bis*, le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale “*Safety Business Gateway*” e garantiscono adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale “*Consumer Safety Gateway*”.

- viene adeguato l'impianto sanzionatorio al regolamento<sup>11</sup>. Nel dettaglio, tra le misure sanzionatorie pecuniarie, sono previste un'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro per l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza<sup>12</sup>, una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 40.000 euro per l'operatore che non adempie agli obblighi di informazione<sup>13</sup> e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza oppure ne ostacola l'attività di controllo, una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro per gli operatori che contravvengono agli obblighi di sicurezza, un'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per l'operatore economico e il fornitore di mercato *online* che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza. In tale ambito, l'accertamento delle menzionate violazioni è esercitato dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità di controllo e l'irrogazione delle sanzioni è affidata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente [lettera *m*), che sostituisce l'articolo 112].

Con riguardo alle sanzioni pecuniarie in materia di sicurezza dei prodotti disciplinate dalla Parte IV del codice del consumo, si rammenta che il vigente articolo 112 prevede un'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro per l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, un'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro per l'inottemperanza ai provvedimenti volti a prevenire e contrastare l'immissione sul mercato di prodotti rischiosi, una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro per il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro per il produttore e il distributore che violino gli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti di cui all'articolo 104;

- è introdotta una clausola di rinvio al regolamento e alle ulteriori norme di settore che istituiscano specifici standard di sicurezza [lettera *n*), che sostituisce l'articolo 113].

Infine, in ragione delle modifiche introdotte dal regolamento, sono aggiornati i riferimenti normativi recati dall'allegato II-*septies* al codice del consumo (articolo 4) e abrogati l'allegato II al codice del consumo e il decreto legislativo n. 73 del 1992<sup>14</sup> (articolo 5).

La **relazione tecnica** segnala preliminarmente che il regolamento (UE) 2023/988 (*General Product Safety Regulation*) introduce un *corpus* di norme per la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di integrare e rafforzare la vigente disciplina dell'Unione europea in tema di

---

<sup>11</sup> A tale riguardo, l'articolo 44, comma 2, del regolamento stabilisce che le sanzioni previste dagli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni dello stesso devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

<sup>12</sup> Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà.

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento.

<sup>14</sup> Recante attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

obblighi generali di sicurezza dei prodotti soprattutto in relazione ai beni in vendita online, tramite norme trasversali applicabili sia ai prodotti non contemplati dalla normativa di armonizzazione sia ai prodotti armonizzati in assenza di norme specifiche sugli aspetti e i rischi non contemplati.

Secondo la relazione tecnica, il presente decreto legislativo è, quindi, volto ad adeguare la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, nonché ad abrogare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 di attuazione della direttiva 87/357/CEE sulle imitazioni alimentari.

Tali modifiche si inseriscono nel panorama già delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157 e richiamato nel presente provvedimento per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, dell'Ufficio unico di collegamento, delle autorità di controllo e delle procedure relative allo svolgimento dei controlli sui prodotti.

Ciò stante, la relazione tecnica esamina principalmente le novelle introdotte alla Parte IV del codice, concernente la sicurezza e la qualità dei prodotti, dall'articolo 3, comma 1.

In particolare, la lettera c) – che sostituisce l'articolo 104 del codice sul consumo, stabilendo gli obblighi degli operatori economici – prevede la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei prodotti, tramite richieste di informazioni al punto di contatto prodotti, già attivo presso il Ministero delle imprese e del made in *Italy* (di seguito MIMIT), in attuazione del Regolamento (UE) 2019/515<sup>15</sup>. Tali attività – riferisce la RT – risultano già essere svolte dalla suddetta Amministrazione e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alla lettera e), che individua i soggetti deputati allo svolgimento di varie attività connesse alla sicurezza dei prodotti, la RT riferisce che:

- le attività di Ufficio di collegamento – individuato dal comma 1 del novellato articolo 106 nel MIMIT, rientrano nelle attuali competenze svolte ai sensi del codice del consumo; pertanto, l'amministrazione è in grado di svolgere le funzioni attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'attività di vigilanza sul mercato dei prodotti ricadenti nell'ambito della sicurezza generale, ossia i prodotti non rientranti in alcune delle normative armonizzate

---

<sup>15</sup> L'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, prevedono che gli Stati membri designino e gestiscano nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti, accertandosi che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. I rimanenti commi del medesimo articolo disciplinano i compiti informativi affidati ai punti di contatto, precisando altresì che, per il loro adempimento, gli stessi non riscuotono alcun diritto.

del diritto dell'Unione europea, il comma 2 del novellato articolo 106 individua nelle Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 157 del 2022 le Autorità di vigilanza competenti, di volta in volta, per il controllo dei prodotti rientranti nella predetta attività. In via generale, evidenzia la RT, l'attività di vigilanza sul mercato dei prodotti ricadenti nell'ambito della sicurezza generale, ossia i prodotti non rientranti in alcune delle normative armonizzate del diritto dell'Unione europea, è stata svolta fino a oggi dalle Autorità previste dal precedente articolo 106 del codice del consumo (Ministeri dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e trasporti nonché le ulteriori amministrazioni di volta in volta competenti per materia) che, in base ai criteri stabiliti dal nuovo articolo 106, rimarranno le medesime. Pertanto, le attività di controllo e coordinamento previste dal presente schema di decreto risultano in piena continuità con la precedente parte IV del codice del consumo e risultano, anche per le Autorità di cui al citato decreto legislativo n. 157 del 2022, in linea con le attività svolte quotidianamente nella vigilanza del mercato sui prodotti contenuti nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020, attuato con il richiamato decreto legislativo n. 157 del 2022. Infatti, le Autorità di vigilanza detengono il medesimo ruolo nonché i medesimi poteri sia per i prodotti armonizzati che per quelli ricadenti nella sicurezza generale, come si evince dal dato che l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/988, attuato dalle norme in esame, richiama direttamente il Regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda la vigilanza del mercato. Molte delle disposizioni innovative contenute nel testo risultano di esclusivo adeguamento al Regolamento (UE) 2019/1020 per tenere in debito conto, anche per i prodotti ricadenti nella sicurezza generale, delle vendite *online* e dei nuovi operatori economici presenti nella catena di fornitura (es. fornitori di mercato *online*), non incidendo nella sostanza sulle attività già svolte quotidianamente dalle Autorità di vigilanza del mercato e dalle Autorità di controllo dei prodotti che entrano nell'Unione europea. Pertanto, conclude sul punto la RT, le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione saranno in grado di svolgere le funzioni alle stesse attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- per quanto concerne il coordinamento dei controlli, previsti nell'ambito dell'attività di vigilanza del mercato (disciplinata dall'articolo 107), di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 106, richiamando il dato testuale delle norme, la RT precisa che i relativi criteri sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, per la cui partecipazione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, sottolinea che, a legislazione vigente, il MIMIT già svolge l'attività di coordinamento cui il tavolo tecnico sarà preposto; pertanto, la disposizione non attribuisce nuove

competenze al MIMIT, né prevede una ulteriore attività di coordinamento rispetto a quella precedentemente prevista. Le attività di segreteria e supporto al suddetto tavolo tecnico saranno pertanto svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già facendo parte delle funzioni già svolte;

- con riferimento al comma 5 del novellato articolo 106, disposizione che prevede che il MIMIT comunichi gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipi, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, la RT fa presente che la comunicazione riguarda i rappresentanti delle altre Amministrazioni *ratione materiae* che, di volta in volta, e in relazione all'oggetto degli atti della Commissione, parteciperanno alla consultazione. Inoltre, quanto all'attività di natura partecipativa, segnala che il MIMIT già svolge il ruolo di coordinamento in materia di sicurezza dei prodotti e, in tale veste, partecipa con propri rappresentanti alla rete europea, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione si limita, dunque, a ribadire tale competenza inquadrandola nell'ambito del nuovo quadro regolatorio. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera f), che sostituisce l'articolo 107 del codice, prevedendo i controlli delle Autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale e disciplinando, altresì, le attività ad essi connesse, la RT evidenzia che tali controlli e attività sono già svolti dalle Autorità di vigilanza e, pertanto, giacché la disposizione non attribuisce nuovi compiti alle medesime, le stesse autorità svolgeranno i medesimi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alla lettera i), la RT fa presente che il portale “*Safety Gate*” (già previsto come RAPEX nel precedente articolato<sup>16</sup>) ha cambiato semplicemente nomenclatura, essendo già previsto come portale per l'allarme rapido dei prodotti non alimentari che presentano dei rischi, sia nella versione per le Autorità sia nella versione per gli operatori economici (*Safety Business Gateway*) e riguarda sia i prodotti armonizzati che quelli ricadenti nella sicurezza generale. L'Autorità competente è la singola Autorità di vigilanza che deve notificare al Punto di contatto, già il MIMIT, la segnalazione per il prodotto pericoloso. Il MIMIT verifica esclusivamente la correttezza formale e procede con la trasmissione alla Commissione europea che, dopo ulteriore controllo, convalida o rigetta la notifica. Il MIMIT già svolge a legislazione vigente tale tipologia di attività. Non trattandosi pertanto

---

<sup>16</sup> Per le finalità connesse all'attività di controllo, il vigente articolo 107 individua in RAPEX il sistema di gestione delle informazioni scambiate dalle amministrazioni, di volta in volta, competenti per materia all'effettuazione dei controlli.

di una attribuzione di nuove competenze, il MIMIT svolgerà le predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera l), la relazione tecnica rileva invece che il “*Consumer Safety Gateway*” ivi previsto risulta di nuova introduzione ed è gestito dalla Commissione europea. Esso si pone da filtro per le segnalazioni dei prodotti provenienti dai consumatori e, solo dopo un controllo sulla attendibilità delle stesse, trasmette alla singola Autorità interessata il reclamo al prodotto pericoloso. Le segnalazioni provenienti dai consumatori sui prodotti pericolosi sono sempre state oggetto di attenzione, ove circostanziate, dalle Autorità di vigilanza del mercato; pertanto, rileva la RT, risulta innovativa esclusivamente la comunicazione tramite piattaforma e non l'attività ad essa sottesa. In questo senso, non si tratta di attribuzione di nuove attività, ma di semplice modalità di comunicazione tramite piattaforma della Commissione. Pertanto, le amministrazioni titolari svolgeranno tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, la RT aggiunge che il filtro da parte della Commissione europea agevolerà la gestione della segnalazione, permettendo alle Autorità di concentrarsi esclusivamente su quelle contenenti già gli elementi minimi per eventuali azioni di sorveglianza del mercato. Per quanto riguarda la lettera m), che reca una nuova disciplina dell'impianto sanzionatorio, la RT evidenzia che, ad oggi, il compito di accertare le sanzioni spetta già all'autorità di vigilanza preposta, mentre il compito di irrogare le sanzioni risulta già svolto dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 12 del Codice del consumo<sup>17</sup>; non trattandosi, pertanto, di attribuzione di nuove competenze, le amministrazioni citate, nonché le Camere di commercio, svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto tali attività rientrano tra quelle che attualmente svolgono. A tal proposito, la RT aggiunge che le fattispecie sanzionatorie risultano adeguate nella terminologia (ad esempio fornitore di mercato *online*) e negli importi al fine di renderli attuali, ma che le fattispecie sanzionate risultano pressoché uniformi alla precedente previsione. Risultano, infatti, sanzionate all'articolo 112, comma 1, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti pericolosi, al comma 2 il mancato adempimento degli obblighi informativi o la mancata collaborazione con l'Autorità, al comma 3 il mancato adempimento degli obblighi di sicurezza dei prodotti imposti agli operatori economici e al comma 4 la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità.

---

<sup>17</sup> Nel quadro dell'applicazione delle sanzioni, l'articolo 12 del codice del consumo stabilisce che il rapporto relativo alle contestazioni o notificazioni delle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative, menzionato dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 recante modifiche al sistema penale, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, apportano modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988, intervenendo, tra l'altro, sulla Parte IV del medesimo decreto relativa alla sicurezza e qualità dei prodotti nonché abrogando disposizioni incompatibili con il predetto regolamento.

In particolare, vengono introdotte novelle agli articoli concernenti: finalità e il campo di applicazione delle norme (articolo 102), definizioni (articolo 103), obblighi degli operatori economici (articolo 104), Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento (articolo 106), disciplina dell'attività di vigilanza del mercato (articolo 107), sistema di allarme rapido in materia di controlli "*Safety Gate*" (articolo 110), individuazione di portali per le segnalazioni degli operatori economici (*Safety Business Gateway*) e dei consumatori (*Consumer Safety Gateway*) [articolo 111] e impianto sanzionatorio (articolo 112).

Si prevede altresì che i criteri per il coordinamento dei controlli della sicurezza dei prodotti siano stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero imprese e del *made in Italy*, al quale partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al predetto tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La relazione tecnica, segnala che le modifiche introdotte si inseriscono nel panorama già delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157, richiamato nel presente provvedimento per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, dell'Ufficio unico di collegamento, delle autorità di controllo e delle procedure relative allo svolgimento dei controlli sui prodotti. Dalla relazione tecnica si evince quindi che disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette novelle si limitano a confermare le competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e quelle già riconosciute alle altre amministrazioni in qualità di autorità di

vigilanza. Pertanto, le relative attività potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento alle modifiche introdotte all'impianto sanzionatorio, la relazione tecnica evidenzia che le fattispecie sanzionatorie risultano adeguate negli importi al fine di renderle attuali, ma che le fattispecie sanzionate risultano pressoché uniformi a quelle previste a legislazione vigente.

Ciò stante, non si formulano osservazioni in merito alle competenze attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e a quelle assegnate alle diverse amministrazioni in qualità di autorità di vigilanza, mentre con riguardo alle disposizioni che intervengono sulle sanzioni pecuniarie in materia di sicurezza dei prodotti, si rileva che l'importo dell'ammenda per l'operatore economico e il fornitore di mercato *online* che non ottemperano ai provvedimenti emanati dalle competenti autorità di vigilanza, è compreso, per effetto delle novelle introdotte, in un intervallo più ampio (da 3.000 euro a 30.000 euro) rispetto a quello stabilito dal vigente articolo 112, comma 3 (da 10.000 euro a 25.000 euro). In questo quadro, appare pertanto opportuno che il Governo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6 del presente provvedimento, fornisca elementi informativi volti ad escludere che dalla variazione del predetto intervallo possano derivare minori entrate rispetto a quelle incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*), del provvedimento in commento, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale le attività in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 110-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera I), del provvedimento in commento, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale le attività in capo alle autorità di vigilanza di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione prevedendo che le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 6**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**La norma** prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 6 dello schema di decreto in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto in commento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.